

Le libertà delle città dei regni. Mezzogiorno italiano ed Europa (secoli XIII-XV)

Pierluigi Terenzi

1. Introduzione

Il nesso fra città e libertà è ben radicato nella cultura politica europea, che ha sempre identificato il mondo urbano come lo spazio materiale e ideale entro il quale la *libertas* riuscì ad affermarsi. Nel basso medioevo, essa era «uno dei contrassegni più ambiti e rilevanti dell'identità politica» della città¹. Nello spazio politico europeo dei secoli XIII-XV la libertà aveva significati diversi, in base al contesto e al periodo, benché le radici giuridiche e filosofiche fossero comuni². Sul piano storiografico, a tali diversità corrispondono approcci diversi alla questione della libertà. Le indagini sulle città dell'Italia centro-settentrionale tendono tradizionalmente ad associare la *libertas* cittadina all'indipendenza e al sorgere del repubblicanesimo, spesso forzando o ampliando il significato del termine trovato nelle fonti, come ha evidenziato Andrea Zorzi in una recente e dettagliata messa a punto³. Fuori d'Italia, invece, la *libertas* è usualmente

¹ P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 1, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, p. 29.

² Su questo punto rinvio all'*Introduzione* al presente volume.

³ A. ZORZI, *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di Id., Roma 2020, pp. 11-75. Cfr. anche E.I. MINEO, *La repubblica come categoria storica*, «Storica», XV (2009), 43/45, pp. 125-167, e Id., *Liberté et communauté en Italie (milieu XIIIe-début XVe s.)*, in *La république dans tous ses états. Pour une histoire intellectuelle de la république en Europe*, a cura di C. Moatti e M. Riot-Sarcey, Paris 2009, pp. 215-250, 348-357.

Pierluigi Terenzi, University of Florence, Italy, pierluigi.terenzi@unifi.it, 0000-0001-8225-9697

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Pierluigi Terenzi, *Le libertà delle città dei regni. Mezzogiorno italiano ed Europa (secoli XIII-XV)*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0382-1.10, in Andrea Zorzi (edited by), *Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo. Atti del XVI Convegno di studi San Miniato 11-13 ottobre 2018*, pp. 111-130, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0382-1, DOI 10.36253/979-12-215-0382-1

connessa alla cittadinanza stessa e alle *libertates* di cui godevano le comunità e i loro appartenenti⁴. Non ci si pone, cioè, il problema della relazione fra indipendenza e libertà, essendo le città poste sotto il potere di un sovrano o di un signore laico o ecclesiastico, ma quello dell'autonomia e dei privilegi (immunità, diritti, esenzioni)⁵.

A queste constatazioni, molto semplificate, bisogna aggiungerne un'altra riguardante i regni dell'Italia meridionale. Dopo aver subito il peso del confronto con la realtà comunale, per com'era concepita fra Otto e Novecento, la storiografia sulle città del Mezzogiorno ha in gran parte abbandonato l'ossessione per il 'comune mancato' dedicandosi finalmente a indagare i centri urbani senza preconcetti e da nuovi punti di vista⁶. Messa da parte l'idea che le città, in quanto tali, aspirassero all'indipendenza e per questo venissero osteggiate dalla monarchia, si è continuato a indagare la loro autonomia, cioè le possibilità di azione nei vari campi politici e amministrativi, mettendo in rilievo l'importanza e l'efficacia della negoziazione con la corte⁷. In questo cambio di paradigma storiografico (ancora in corso), la libertà non ha trovato spazio, a mio avviso per due ragioni: la prima è che il termine, al singolare o al plurale, è molto raro nelle fonti per cui, non essendo centrale nel linguaggio politico urbano, non richiama l'attenzione degli studiosi; la seconda è che l'uso del termine rischia di evocare l'approccio tradizionale che si intende abbandonare, per cui non viene impiegato anche per evitare fraintendimenti⁸.

Al centro di questo saggio c'è invece proprio la *libertas*, insieme alle *libertates*, delle città dei regni italiani, nelle loro diverse declinazioni e rapportate ad altre realtà monarchiche europee. Cercando di cogliere nel modo migliore possibile gli obiettivi di questo volume, nella prima parte il contributo esamina il significato del termine *libertas* nelle fonti di produzione cittadina, dapprima ponendolo in relazione con la condizione di dipendenza (si può essere liberi e soggetti?) e poi indagandone l'uso nelle crisi acute con la monarchia (le rivolte antimonarchiche puntavano alla libertà come indipendenza?). Nella seconda parte si analizzeranno invece le *libertates*, quelle che la storiografia europea traduce letteralmente e senza alcun problema (*liberties, libértés, etc.*) e che quella

⁴ Fra i molti titoli, si vedano *Les origines des libertés urbaines. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 16^e congrès (Rouen, 1985)*, Rouen 1990, e *Urban liberties and citizenship from the Middle Ages up to now. Actes du colloque 2009 de la Commission internationale pour l'Histoire des villes*, a cura di A. Lee e M. Pauly, Trier 2015.

⁵ Sul nesso fra libertà e privilegi, della città e conseguentemente dei cittadini, COSTA, *Civitas*, pp. 29-33.

⁶ Cfr. da ultimo F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018, pp. 462-465.

⁷ Per un esempio, mi permetto di rinviare a P. TRENZI, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, «Archivio storico italiano», CLXX (2012), pp. 619-651.

⁸ SENATORE, *Una città, il Regno*, p. 464, invita a lasciare da parte anche il termine 'autonomia', «perché questa parola induce a figurarsi la città come un organismo politico che si emancipa dall'autorità, o addirittura si oppone ad essa», un'immagine lontana dalla realtà.

italiana fatica ad assumere come linguaggio condiviso per indicare i privilegi. L'analisi si concentrerà su alcune delle *libertates* più importanti, perché connesse alle facoltà di autogoverno e indagherà anche la loro distribuzione e circolazione all'interno dei regni, per rimarcare uno dei ruoli 'positivi' giocati dalle monarchie. Quest'ultima questione vedrà il testo concentrarsi di più sui regni non italiani, dove questi fenomeni si verificarono con una certa frequenza, mentre per gli altri temi ho scelto di approfondire il più possibile l'Italia meridionale, riferendone l'esperienza alle altre compagini europee, sia pure in modo non sistematico. Quella condotta qui è infatti un'esplorazione, che necessariamente presenta una casistica limitata, ma che ha l'ambizione di mettere in luce alcuni concetti chiari riguardanti le libertà delle città dei regni, ad esclusione, beninteso, del *regnum Italiae*, delle *terre Ecclesie* e dell'Italia centro-settentrionale in genere.

2. *Libertas* come soggezione al sovrano

Libertà e sottomissione a un potere monarchico erano tutt'altro che inconciliabili. Anzi, in termini generali «la libertà si inserisce in una lunga serie di dipendenze e costituisce semplicemente una zona di relativa non ingerenza da parte dell'ente o soggetto gerarchicamente superiore», come afferma Pietro Costa⁹. Ciò è tanto più vero se si considera che nel periodo che stiamo esaminando il termine *libertas* non aveva necessariamente il significato di indipendenza, neanche nell'Italia centro-settentrionale. Fra i secoli XII e XIII, «la condizione di libertà rivendicata dalle città poteva conciliarsi con un superiore potere legittimo», nel momento in cui monarchia e città convergevano su un'idea di *libertas* come «privilegiata condizione di autonomia», che prevedeva l'esercizio autorizzato di alcune funzioni e prerogative imperiali da parte delle comunità formalmente soggette all'impero, che pertanto se ne faceva garante. Di conseguenza, perlomeno nei periodi non segnati dal conflitto fra città e imperatori, «non era avvertita alcuna contraddizione tra la condizione di libertà e la condizione di dipendenza: si poteva essere, al contempo, liberi e soggetti»¹⁰.

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per le città sottoposte effettivamente a poteri monarchici, per le quali non si pone il problema della «narrazione della libertà» e della «mitopoiesi» generata da alcuni intellettuali dell'Italia comunale e signorile, volta a contrapporre la *libertas* a qualsiasi forma di dipendenza¹¹. Tuttavia, mancano trattati politici prodotti in ambito urbano che chiariscano esplicitamente i termini della questione, affrontata invece da alcuni intellettuali di corte in termini validi per il rapporto fra il sovrano e i sudditi in genere. Per il regno di Napoli, si può richiamare Giovanni Pontano, segretario dei sovrani aragonesi. Nel *De Principe*, uno *speculum* redatto intorno al 1464 per il futuro

⁹ COSTA, *Civitas*, p. 29.

¹⁰ ZORZI, *Le declinazioni della libertà*, pp. 28-31.

¹¹ Ivi, pp. 15-26.

Alfonso II, l'umanista lo invita ad essere «legum ac libertatis defensor»¹². La libertà era associata da Pontano alle leggi, anch'esse destinate a essere difese dal principe¹³. Il medesimo nesso si riscontra nel *De obedientia*, scritto prima del 1470 e modificato più volte, nel quale l'autore esplicita il significato di *libertas*:

Vera libertas est servare leges, tueri iura eaque agere [...] quae ad tuendam stabiliendamque hominum coniunctionem quam maxime conferant, illisque qui ferendis ac servandis legibus praepositi sunt quique publicae salutis curam gerunt ita obtemperare, ut a communi bono ne hilum quidem, ut dici solet, recedatur.

In questa e altre definizioni, Pontano recupera e modifica alcune antiche concezioni (Aristotele, Cicerone)¹⁴, entrate già in precedenza nel patrimonio del pensiero politico italiano, anche quello delle città dell'Italia centro-settentrionale: basti pensare a Dante, a Coluccio Salutati e ad altri¹⁵. La mancanza di trattati politici nel Mezzogiorno urbano non ci vieta di tentare una verifica dell'eventuale convergenza fra monarchia e città sull'idea di *libertas*. Dopo una ricognizione a campione delle fonti documentarie e letterarie prodotte in ambito cittadino nel basso medioevo, risulta però raro l'impiego del termine *libertas* e dei suoi corrispettivi in volgare. La parola, applicata in senso politico alle comunità, è pressoché assente nelle scritture documentarie urbane, dove invece compare più spesso la libertà individuale.

Qualche traccia di *libertas* si trova invece nelle cronache. Ma facciamo attenzione: si tratta di poche opere che si concentrano in gran parte a L'Aquila, una città ai confini settentrionali del regno di Napoli con diverse peculiarità. Seconda solo alla capitale per consistenza demografica (nel secondo Quattrocento), e probabilmente prima per raggio e volume degli scambi commerciali, era esposta all'influenza culturale e politica del confinante mondo di tradizione comunale. Inoltre, era una città di nuova fondazione, nata a metà Duecento dall'inurbamento degli abitanti dei villaggi e castelli del circondario¹⁶. Proprio sull'origine de L'Aquila si concentrano i riferimenti letterari alla libertà, che troviamo nella cronaca scritta a metà Trecento da Buccio di Ranallo¹⁷. La fondazione della città è presentata in questi termini:

¹² GIOVANNI PONTANO, *De principe*, a cura di G. Cappelli, Roma 2003, pp. 68-69 e note, per l'individuazione di alcuni riferimenti ciceroniani e altre opere pontaniane in cui compaiono espressioni simili.

¹³ Sul rapporto fra principe e legge nella riflessione dei giuristi, K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993, pp. 202-237.

¹⁴ Si faccia riferimento all'analisi di G. CAPPELLI, *Maiestas. Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Roma 2016, pp. 115-125, da cui è tratta la citazione dal *De obedientia* (p. 124).

¹⁵ Rinvio ancora a ZORZI, *Le declinazioni della libertà*, in particolare pp. 36-37, 49-50, 60-63, e ai suoi riferimenti bibliografici.

¹⁶ Per queste e altre informazioni di base, P. TRENZI, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna 2015, pp. XLIX-LX.

¹⁷ Cfr. C. DE MATTEIS, *Buccio di Ranallo: critica e filologia. Per la storia letteraria dell'Italia mediana*, Roma 1990.

El cunto sarrà d'Aquila, mangifica citade
 ę de quilli che-lla ficero con gran sagacitade
 per non eser vassalli cercaro la libertade,
 ę non volere singiore se-nno la magestade¹⁸.

Il testo è molto chiaro: i fondatori 'cercarono' la libertà per non essere sottoposti ai poteri signorili e feudali della zona, e non vollero altro signore che il monarca, all'epoca dei fatti Corrado IV di Svevia, che autorizzò la nascita del nuovo insediamento nel 1254. L'Aquila fu però distrutta da Manfredi nel 1259, per cui fu necessaria la nuova autorizzazione di Carlo I d'Angiò nel 1266 per ricostruirla. Durante le trattative, i signori della zona manifestarono al nuovo re la loro contrarietà alla rifondazione, promettendogli il denaro richiesto. I fautori della rifondazione convinsero però Carlo, affermando che i signori avrebbero vessato i loro vassalli per procurarsi il denaro, mentre i nuovi cittadini avrebbero potuto pagare in tempi brevi senza opprimere nessuno¹⁹. Così la città risorse, e subito dopo i cittadini distrussero molte fortificazioni signorili del circondario, per «liberar li villani» permettendo loro di inurbarsi²⁰.

La libertà compare in questa fonte con l'accezione di liberazione da un'oppressione, esercitata in particolare nell'ambito del prelievo fiscale e dei servizi imposti. I fautori della rifondazione affermarono che i signori avrebbero 'scorticato' i vassalli «iusto loro potere», e così era stato anche per la prima fondazione, per le 'gravezze' loro imposte:

Per le multe graviczi che li tiranni li puneano,
 sempre a-lloro fecende vacavano e atenneano,
 ę de tucte loro cose lo mellio ne voleano:
 «Mellio forria la morte!» a ongiora diceano²¹.

Buccio istituisce un «collegamento diretto, in senso oppositivo, tra libertà e tirannide», qui intesa come abuso di potere da parte dei signori²². Per sottrarsi a questa condizione la via d'uscita non era la *libertas* come indipendenza, ma la *libertas* come soggezione diretta al sovrano, preferibile rispetto alla sottomissione a un potere signorile. Esistevano alcune differenze fra lo status di città demaniale e di città feudale, come vengono usualmente definite per distinguere

¹⁸ BUCCIO DI RANALLO, *Cronica*, a cura di C. De Matteis, Firenze 2008, str. 3, p. 4. Colgo l'occasione per sanare l'erroneo esclusivo richiamo (per distrazione) a un giudizio negativo su questa edizione critica, in TERNZI, *L'Aquila nel Regno*, p. XXXI, nota 82; voglio qui rimarcare, invece, la bontà dell'edizione stessa.

¹⁹ Le trattative sono narrate in BUCCIO DI RANALLO, *Cronica*, str. 52-70, pp. 18-23.

²⁰ Ivi, str. 79-81, pp. 25-26.

²¹ Ivi, str. 4, p. 4. Cfr. S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, pp. 525-527.

²² ZORZI, *Le declinazioni della libertà*, p. 37. Il cronista potrebbe essere stato influenzato dalla polemica antitirannica sorta nel periodo in cui scriveva in Italia centrale, su cui cfr. ID., *La questione della tirannide nell'Italia del Trecento*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Id., Roma 2013, pp. 11-36.

le comunità soggette *immediate* alla corte e quelle sottoposte a un signore laico o ecclesiastico. La sottomissione diretta al sovrano comportava una protezione del *senior* che era declinata in senso regale, cioè votata a garantire pace, giustizia ed equità, per cui il sovrano interpretava il ruolo di *pater* nei confronti dei sudditi. Ciò valeva, d'altro canto, anche per le comunità sottoposte a un potere signorile esercitato da membri della famiglia reale²³. Tuttavia, gli storici stanno evidenziando come, indipendentemente dagli interpreti della signoria, la condizione delle città feudali non era necessariamente peggiore. Tutto dipendeva dall'intreccio fra politiche del signore, sviluppi socio-economici e politici locali, e capacità di negoziazione delle città. In Puglia, ad esempio, le politiche del principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini furono «una spinta propulsiva per l'economia di tutta Terra d'Otranto e una polarizzazione intorno ai due centri principali, Taranto e Lecce»²⁴.

Tuttavia, la condizione demaniale era ritenuta più vantaggiosa dalle comunità, che avessero sperimentato o meno un dominio baronale, per due ragioni principali: la riduzione del carico fiscale, con l'eliminazione delle tasse signorili che si aggiungevano a quelle regie, e le maggiori possibilità di contenere, gestire o punire gli abusi degli ufficiali. Perciò, nel Tre-Quattrocento, molte città chiesero ai sovrani il passaggio o la conferma perpetua dello status demaniale, equivalente alla condizione di libertà. Nel 1440, alcuni rappresentanti di Corleone scrissero ai concittadini di essere stati 'venduti' dal re a un signore per 12.000 fiorini, ma che «siempre andiamo francasiandu et ingignandu alcuni remedi de libertati», probabilmente tentando una nuova negoziazione col sovrano²⁵. Tre anni più tardi, i centri abruzzesi di Atri, Teramo e Campi stipularono una lega all'indomani dell'affermazione di Alfonso il Magnanimo. L'accordo era volto «ad statum honorem et fidelitatem» del nuovo sovrano, ma anche realizzato «pro libertate tuenda defendenda et manutenenda in perpetuum»: il riferimento, implicito, era alle signorie degli Acquaviva e di Francesco Sforza, terminate da poco, che si voleva evitare di ripristinare²⁶.

In molti altri casi, però, non si utilizzò il termine *libertas* per indicare lo status demaniale. Il notaio Domenico da Gravina, altro cronista del Trecento, non lo impiega parlando di San Severo, città pugliese che intorno al 1333 fu venduta dalla regina Sancia al principe di Altamura. La comunità non volle obbedire al nuovo signore e ne subì l'assedio, durante il quale i cittadini inviarono ambascerie a re Roberto, «asserentes [...] se nolle ex dominio demanii regii diverti

²³ È il caso, ad esempio, di Salerno, città sede del principato che fu detenuto da membri della dinastia angioina. Ma sulla questione è necessario riflettere più attentamente.

²⁴ C. MASSARO, *Territorio, società e potere*, in *Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi*, a cura di B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 251-343: 292 (ma si veda l'intero saggio).

²⁵ Documento citato da H. BRESCH, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile, 1300-1450*, Palermo-Roma 1986, vol. II, pp. 733-735, anche per altre infeudazioni.

²⁶ F. SAVINI, *Il Comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai moderni*, Roma 1895, pp. 240-244, documento edito a pp. 541-543.

ad dominium baronie»²⁷. In Sicilia, a fine Trecento, molte città chiesero al re di essere conservate in demanio, argomentando che essere «reduiti in barunia [...] sempre fu cosa odiosa alu animu di li fedeli vassalli e devoti servituri»²⁸. Siamo all'inizio della ricostituzione del potere regio nell'isola dopo il periodo di dominio dei baroni, durante il quale le principali famiglie della grande nobiltà erano penetrate nelle città assumendo il controllo anche di quelle più grandi, come Catania e Palermo. Il cronista Michele da Piazza ne offre una rappresentazione icastica, quando racconta che questi baroni passavano le giornate nelle città rifiutando «bella atque labores» e occupandosi soltanto di estendere i loro domini, in un modo che imitava quello regio: creandosi una corte e degli ufficiali, stipendiando eserciti, controllando fortezze. E lo stesso Michele coglie un punto fondamentale quando afferma che la fragilità della monarchia rafforzava i baroni e indeboliva le città²⁹.

Nei regni meridionali italiani, come in altre compagini europee, per la monarchia il consenso dei baroni era necessario, e veniva coltivato soprattutto concedendo loro posizioni di rilievo nelle strutture di governo del regno, territori in feudo e poteri da esercitarvi, fra i quali il mero e misto imperio³⁰. Uno dei risultati più evidenti di questa politica, applicata sistematicamente a partire da Carlo I d'Angiò, era l'assoluta maggioranza di città feudali, rispetto a quelle demaniali, che nel Duecento non superavano il 2,5% dei centri che possiamo considerare urbani³¹. D'altro canto, i sovrani – e in particolare gli Aragonesi – presero provvedimenti per controbilanciare il potere baronale, ad esempio rendendo più efficace il controllo da parte di ufficiali regi, ma anche sottraendo alcune città al dominio dei baroni. Prendiamo ad esempio Taranto, città sede dell'omonimo principato degli Orsini Del Balzo. Al termine della guerra di successione dei primi anni Sessanta del Quattrocento, essa ritornò al demanio regio in seguito alla morte del principe Giovanni Antonio nel 1463, uno dei capi della ribellione filoangioina. La richiesta provenne dai cittadini – che nelle loro suppliche non usano il termine *libertas*³² – e fu accolta da Ferrante, interessato a incamerare i beni del principe avversario per poterli mantenere alla Corona e redistribuirli.

²⁷ DOMENICO DI GRAVINA, *Chronicon*, a cura di F. Delle Donne, Firenze 2023, p. 98.

²⁸ P. CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, p. 345.

²⁹ S. TRAMONTANA, *Monarchia e città in Sicilia*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. Gensini, Roma 1996, pp. 249-271: 249-252.

³⁰ Nel regno di Napoli la concessione, pur rimanendo *ad beneplacitum*, fu 'generalizzata' nel 1443 da Alfonso il Magnanimo, in cambio del riconoscimento di Ferrante, figlio illegittimo, come erede al trono: cfr. fra gli altri E. SAKELLARIOU, *Royal justice in the Aragonese kingdom of Naples: theory and the realities of power*, «Mediterranean Historical Review», 26 (2011), 1, pp. 31-50: 34-35.

³¹ Questa la stima di G. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, vol. I, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992 (*Storia d'Italia*, diretta da Id., vol. XV/1), p. 432.

³² *Le pergamene dell'università di Taranto (1312-1652)*, a cura di R. Alaggio, doc. 45, pp. 101-108.

Dal punto di vista regio, con la demanializzazione, lo spazio urbano e il territorio circostante (a seconda delle forme del rapporto città-territorio³³) entravano nella effettiva disponibilità del sovrano, rappresentando un cespite fiscale e una risorsa militare ottenibili senza intermediazione. Inoltre, le città diventavano nodi dell'amministrazione regia perché svolgevano alcune funzioni pubbliche, quali l'esercizio di parte della giustizia e la raccolta delle tasse dovute alla corte, funzioni sottratte ai signori e svolte in nome del re. In questi casi, le città 'ricevevano' la libertà anche perché diventavano elementi del sistema-regno a scapito dei poteri signorili, com'è evidente anche altrove, specialmente dove la rete urbana era più debole. Ad esempio, nel processo di rafforzamento della monarchia ungherese che si verificò nel Duecento, in particolare sotto Andrea II (1205-1235), la sottrazione di città e gruppi sociali alla giurisdizione dei *comites* fu fondamentale per lo sviluppo del regno e delle stesse città, creando un legame diretto con la corte, che ne guadagnava anche dal punto di vista fiscale³⁴. In Polonia le maggiori città, fra Due e Trecento, si schierarono al fianco del principe nel tentativo di ricomporre la frammentazione territoriale, il che voleva dire sottoporre le giurisdizioni signorili a quella principesca³⁵. Nell'area imperiale tedesca, del resto, troviamo una conferma anche terminologica della *libertas* intesa al contempo come soggezione al sovrano e assenza di dominio signorile. Le *freie Städte*, infatti, erano città libere non semplicemente perché sottoposte direttamente al re – come le *Reichsstädte* – ma perché erano state sottratte al dominio dei principi ecclesiastici³⁶.

Non bisogna dimenticare però che il sovrano poteva sempre vendere o attribuire in ricompensa a un signore una città demaniale, come abbiamo visto. Questo rischio accomunava tutti i regni d'Europa, come dimostrano le frequenti richieste del privilegio di non alienazione che venivano avanzate ai sovrani dalle città francesi o dell'area germanica imperiale³⁷. In Castiglia, negli ultimi decenni del Trecento, la politica di attribuzione di porzioni del *realengo* – e dunque anche di città – ai grandi nobili da parte dei Trastámara suscitò reazioni violente da parte delle comunità interessate³⁸. In precedenza, alcune delle *hermandades*

³³ Sulle quali, *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Vitolo, Salerno 2005.

³⁴ K. SZENDE, *Power and Identity. Royal Privileges to the Towns of Medieval Hungary in the Thirteenth Century*, in *Urban liberties and citizenship*, pp. 27-67: 50-51, 54-55. Sui *comitatus* ungheresi e la loro evoluzione, I. TRINGLI, *Le contee in Ungheria nel periodo degli Angioi*, in *L'Ungheria angioina*, a cura di E. Csukovits, Roma 2013, pp. 139-178.

³⁵ Z. NOGA, *Municipal Liberties and the Pursuit of Power in the Polish Cities in the Middle Ages and Early Modern Times – a historiographical overview*, in *Urban liberties and citizenship*, pp. 163-170: 164.

³⁶ La distinzione fra *freie* e *Reichsstädte* era tuttavia poco più che formale, poiché dal punto di vista di diritti e privilegi erano molto simili: P. MONNET, *Villes d'Allemagne au Moyen Âge*, Paris 2004, pp. 37-39.

³⁷ G. NAEGLE, *Gouvernants ou Gouvernés? Villes et royauté à la fin du Moyen Âge (France / Empire médiéval)*, in *Urban liberties and citizenship*, 125-147: 135.

³⁸ H.R. OLIVA HERRER, *Révoltes et conflits sociaux dans la Couronne de Castille au XIV^e siècle*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin,

della Corona di Castiglia – una serie di alleanze intercittadine che si stipularono a più riprese e con diversi gradi di ampiezza tra 1282 e 1325 – si erano costituite anche per la difesa del patrimonio regio contro l’alta nobiltà, arrivando addirittura a proclamarsi tutrici del re, benché queste alleanze sorgessero spesso per contrastare la politica accentratrice della monarchia e, nel contesto di crisi dinastiche, vedessero talora partecipare proprio alcuni grandi nobili³⁹. Sempre in Castiglia, infine, va segnalato che nella ribellione dei *comuneros* (1520-1521) il riferimento ideologico alla libertà *con* la monarchia è evidente nello slogan «Viva el rey y la comunidad y la libertad», recitato in quelle città che si unirono al movimento in funzione antisignorile⁴⁰.

3. Rivolte antimonarchiche e libertà

La libertà si conseguiva avversando i poteri signorili e sottoponendosi direttamente al sovrano. Ma cosa succedeva quando la relazione fra corte e città si incrinava a tal punto da provocare ribellioni indirizzate contro la monarchia⁴¹? Nei regni meridionali italiani, la rivolta più nota è quella siciliana del Vespro, il 30 marzo 1282, che provocò il distacco dell’isola dal regno che portava il suo nome⁴². L’obiettivo dei rivoltosi di Palermo non era rendersi indipendenti da qualsiasi potere superiore ma sostituire l’odiata dinastia angioina. Il loro grido fu «Morianur Gallici!», mentre l’indomani i cittadini invocarono la Chiesa e innalzarono il vessillo dell’aquila imperiale, «quod semper cives ipsi consueverunt gerere feliciter»⁴³.

G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008, pp. 73-91: 89-90. Più in generale, sui rapporti fra città e monarchia in quel periodo, M. ASENJO GONZÁLEZ, *Las ciudades*, in *Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520)*, a cura di J.M. Nieto Soria, Madrid 1999, pp. 105-140.

³⁹ Cfr. EAD., *Ciudades y Hermandades en la Corona de Castilla. Aproximación sociopolítica*, «Anuario de estudios medievales», 27 (1997), pp. 103-146, e OLIVA HERRER, *Révoltes et conflits sociaux*, pp. 75-81.

⁴⁰ ID., *Popular Voices and Revolt. Exploring Anti-Noble Uprisings on the Eve of the War of the Communities of Castile*, in *The Voices of the People in Late Medieval Europe. Communication and Popular Politics*, a cura di J. Dumolyn et al., Turnhout 2014, pp. 49-61.

⁴¹ Naturalmente le divergenze fra città e monarchia potevano esprimersi in molti altri modi, prima di giungere al conflitto aperto. Un paio di esempi: M. ASENJO GONZÁLEZ, *Political Dissent in Towns and Cities in Castile and León, Expressed through Complaints and Petitions to the Crown (13th-14th Centuries)*, in *Disciplined Dissent. Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, a cura di F. Titone, Roma 2016, pp. 67-89; F. TITONE, *Developing Strategies of Protest in Late Medieval Sicily*, in *The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, a cura di J. Firnhaber-Baker e D. Schoenaers, London-New York 2017, pp. 292-310.

⁴² Fra i molti contributi disponibili, mi limito a richiamare S. RUNCIMAN, *I Vespro siciliani. Storia del mondo mediterraneo alla fine del tredicesimo secolo*, Bari 1971 e D. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Roma-Bari 1999, pp. 66-80.

⁴³ BARTHOLOMAEI DE NEOCASTRO *Historia Sicula*, a cura di G. Paladino, Bologna 1921-1922 (*Rerum Italicarum Scriptores*², XIII/3), p. 12.

Nelle settimane seguenti, la *libertas* fu talora utilizzata come argomentazione per legittimare la rivolta. Per convincere i reticenti messinesi ad aderire alla causa, i palermitani scrissero loro:

Ecce quidem breviliquo dicimus: infandam, quin imo nefandam, substinere nequimus perfidiam Gallicorum; nec expedit ad conscientias vestras divertere, etiam cum totus mundus agnoscat, quantis insolentiis, quantisque pressuris Galli semper dilaceraverint urbem nostram. Propterea ad arma compulsos unanimes nos in stimulos insurgere decuit, quod, Gallicorum nomine denegato, vestram (quod utinam placeat) et totius Siciliae quidem procurare credidimus libertate.

La libertà assume qui il connotato specifico di liberazione dal giogo angioino, la cui intollerabilità era all'origine della rivolta. Ma, allo stesso tempo, si stava cercando di stabilire un nuovo assetto politico nell'isola. Palermo e Corleone diedero vita alla *communitas Siciliae*, un'alleanza difensiva-offensiva alla quale aderirono via via altre città, la cui aspirazione non era il conseguimento dell'indipendenza⁴⁴. Anzi, il «populus Palermitanus» si era subito rivolto a papa Martino IV per collocare la città «sub umbra Romani regiminis, cujus titulum invocat protegendum»⁴⁵. Il tentativo di sollecitare il titolare formale del dominio sul *regnum Siciliae* fallì, anche a causa della vicinanza fra il pontefice e Carlo I d'Angiò, così si praticò un'altra soluzione monarchica, chiamando Pietro d'Aragona come re. Nella richiesta che gli fu inviata, l'accezione di *libertas* come liberazione dal giogo angioino è esplicita: «Ille [Carlo I] persecutionibus variis et pressuris intolerabilibus adeo gentem nostram afflixit, quod, qui divites fuimus, depauperati sumus, qui quoque liberi, facti eramus ut servi»⁴⁶.

La libertà come condizione opposta a quella servile affondava le proprie radici nel diritto romano, per quanto riguardava l'individuo⁴⁷. Tuttavia, Gregorio IX aveva usato questa dicotomia per suscitare o accompagnare la ribellione a Federico II di alcune città del regno di Sicilia. Nella primavera 1229, ad esempio, accolse Sessa Aurunca e Gaeta nel demanio della Chiesa affinché godessero «libere» della condizione di figli e non stessero «in servitute», grazie al «soave iugum» e all'«onus leve» della Chiesa romana⁴⁸. Allo stesso modo, accolse la prima richiesta attestata per la fondazione de L'Aquila, sempre nel 1229, argomentando che gli abitanti della zona vivevano «non sicut liberos set ut servos» per colpa dei «ministros» di Federico II che li opprimevano⁴⁹. Anche Innocenzo IV richiamò talora la *liber-*

⁴⁴ Nell'accordo fra Palermo e Corleone il termine *libertas* compare soltanto per indicare l'immunità fiscale reciproca che fu allora stabilita. L'atto è edito in M. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, vol. II, Firenze 1866⁷, doc. VI, pp. 275-281.

⁴⁵ BARTHOLOMAEI DE NEOCASTRO *Historia Sicula*, pp. 14-15.

⁴⁶ Ivi, p. 17.

⁴⁷ Ma cfr. ZORZI, *Le declinazioni della libertà*, pp. 23-26, per i risvolti politici nelle città dell'Italia centro-settentrionale.

⁴⁸ *Monumenta Germaniae Historica, Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum*, a cura di K. Rodenberg, vol. I, Berlin 1883, doc. 388, pp. 307-308; doc. 394, pp. 311-313.

⁴⁹ Ivi, doc. 402, pp. 321-322.

tas con la stessa funzione: nel 1254, ad esempio, accolse Messina nel demanio della Chiesa affinché la *fidelitas* producesse «*premia libertatis*»⁵⁰. Anche nei periodi di crisi acuta, dunque, la *libertas* era concepita come una condizione raggiungibile attraverso la protezione di un potere superiore, ovviamente diverso da quello che si stava contestando. È il caso delle rivolte scoppiate contro l'uno o l'altro pretendente al trono durante le crisi dinastiche del Tre-Quattrocento, con le quali non si contestava il potere superiore in quanto tale ma solo coloro che lo interpretavano⁵¹.

Ma non mancarono rivolte in cui, al contrario, la libertà era intesa proprio come indipendenza dal potere regio. Lo vediamo in diverse città francesi nel 1382, quando la popolazione insorse contro un nuovo sussidio⁵². Il monaco autore della *Chronique du religieux de Saint-Denis* (1380-1422) racconta che Parigi si ribellò e altre importanti città la seguirono, e commenta: «*et dum civibus in immensum crescit presumpcio, et vanissimi homines sperant eciam invito rege posse consequi libertatem*»⁵³. Nuovamente, in un autore di ambiente monarchico, la libertà è connessa al potere regio, senza il quale era impensabile averla. Tuttavia, le comunità di Parigi e delle altre città ribelli non erano compatte nel rivendicare la libertà senza monarchia. Erano i soli *populares* a farlo, mentre in parlamento i borghesi e i nobili stavano negoziando con la corte l'entità del sussidio: «*quidam turbati capitis homines [...] sumptis armis et gladiis, qualia furor popularis poterat ministrare, ingeminabant ad arma ob libertatem patrie*»⁵⁴. La «libertà della patria» era l'obiettivo conclamato dei rivoltosi, anche se più concretamente non volevano subire l'imposizione fiscale. Lo dimostra fra l'altro la curiosa disavventura di un borghese di Rouen, che fu 'nominato' re, a forza, da duecento «insolentissimi viri» che lavoravano nelle 'arti meccaniche'. Trascinato nel mercato della città come se fosse su un carro trionfale, fu costretto a liberare i cittadini dal sussidio⁵⁵.

In questo caso emerge la differente interpretazione della *libertas* fra gruppi dirigenti e popolo, inteso come popolazione di minore condizione e non rappresentata nelle istituzioni⁵⁶. Naturalmente non era così sempre e dappertutto: anzi, per rimanere in Francia, i *Jacques* protagonisti della rivolta del 1358 por-

⁵⁰ Ivi, vol. III, Berlin 1894, doc. 330, pp. 301-302.

⁵¹ Si tratta naturalmente di una semplificazione, poiché vanno considerati molti altri aspetti quando si analizzano queste ribellioni. Si veda l'esempio di Toledo nella prima metà del Quattrocento, dove si intrecciarono e si opposero le istanze del gruppo dirigente, dell'alta aristocrazia, degli *infantes* reali e dei loro avversari guidati da Álvaro de Luna: M. ASENJO GONZÁLEZ, *Ciudades y poder regio en la Castilla Trastámara (1400-1450)*, in *Coups d'État à la fin du Moyen Âge*, a cura di F. Foronda, J.-Ph. Genet e J.M. Nieto Soria, Madrid 2005, pp. 365-401.

⁵² Per una contestualizzazione, M. BOURIN, *Les révoltes dans la France du XIV^e siècle: traditions historiographiques et nouvelles recherches*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine*, pp. 49-71.

⁵³ *Chronique du religieux de Saint-Denis*, a cura di L. Bellaguet, vol. I, Paris 1839, p. 130.

⁵⁴ Ivi, p. 136.

⁵⁵ Ivi, pp. 130-132.

⁵⁶ La distinzione è stata rimarcata, fra gli altri, da S.K. COHN jr., *Lust for Liberty. The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425*, Cambridge Mass. 2006, pp. 241-242, che la inserisce in un discorso più ampio sulla *libertas* come obiettivo politico degli strati sociali inferiori.

tavano molte insegne dipinte con il giglio reale⁵⁷. Ma nel regno di Napoli, nel secolo seguente, troviamo un altro esempio di *populares* che intendevano sottrarsi al dominio monarchico in nome della libertà. Siamo nuovamente a L'Aquila, durante la rivolta del 1485, che si indirizzò contro le truppe regie presenti eccezionalmente in città, ma che aveva alla sua base delle tensioni preesistenti. Esse erano dovute alla riforma fiscale sperimentata da re Ferrante e all'arresto preventivo del leader e *patronus* cittadino, il conte Pietro Lalle Camponeschi, per impedirgli di partecipare alla congiura dei baroni del regno, che si sarebbe verificata di lì a poco⁵⁸. Il cronista aquilano Francesco d'Angeluccio racconta che, scacciate le truppe con la rivolta, si confrontarono diverse opinioni sul da farsi: «Et erano fra cittadini molte parti; chi voleva libertà; chi voleva la Ecclesia, e chi lu re. Ma in fine onne uno se deliberò non esser mai più del re» e L'Aquila si sottomise a Innocenzo VIII⁵⁹. Il cronista non specifica chi sostenesse le singole posizioni, ma da altre fonti sappiamo che il passaggio alla Chiesa fu promosso da alcuni aristocratici, il cui peso politico era scemato nei decenni precedenti. Approfitando dell'assenza del Camponeschi, presero il controllo della città 'convincendo' il gruppo dirigente, composto in gran parte da ricchi mercanti – alcuni dei quali filoaragonesi – a sostenere l'operazione⁶⁰.

Ma chi voleva la libertà? Ce lo dice Bernardino Cirillo, un cronista che pur scrivendo negli anni Trenta del Cinquecento appare affidabile. Raccontando la vicenda, afferma: «Non mancavano poi voci di volgari, & plebei, che non discorrendo più che tanto, gridavano libertà, libertà»⁶¹. Ecco allora altri *populares* che volevano 'liberarsi', in questo caso «senza ragionare più di tanto». Era la *furia de poble*, quella cecità della massa che sarebbe stata perdonata in seguito dalla monarchia aragonese, anche perché il gruppo dirigente riuscì a nascondere la propria implicazione nella vicenda, tanto più grave perché fu ucciso un rappresentante del re⁶². Prima di ritornare all'obbedienza aragonese nel 1486, però, lo stesso gruppo dirigente celebrò la condizione di città *immediate subiecta* al pontefice attraverso la coniazione di una nuova moneta, modificando quella già prodotta nella zecca locale per conto di re Ferrante. Si recuperò allora il tema della *libertas* come sottomissione a un potere monarchico, questa volta il papato: su un lato della moneta era impresso il

⁵⁷ *Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393)*, a cura di S. Luce, Paris 1862, p. 74.

⁵⁸ Sulla riforma sia sufficiente il rinvio a M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, *Il regno dagli Angioini ai Borboni*, tomo I, Napoli 1986, pp. 87-201: 122-127. Su Pietro Lalle e il suo arresto, TRENZI, *L'Aquila nel Regno*, pp. 253-264.

⁵⁹ FRANCESCO D'ANGELUCCIO DI BAZZANO, *Cronaca delle cose dell'Aquila. Dall'anno 1436 all'anno 1485*, a cura di A.L. Antinori, in L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevii*, tomo VI, Milano 1742, coll. 883-926: 926.

⁶⁰ Cfr. S. FERENTE, *Gli ultimi guelfi. Linguaggi e identità politiche in Italia nella seconda metà del Quattrocento*, Roma 2013, pp. 177-225, e TRENZI, *L'Aquila nel Regno*, pp. 264-313.

⁶¹ B. CIRILLO, *Annali della città dell'Aquila con l'histoire del suo tempo*, Roma, appresso Giulio Accolto, 1570, p. 81v.

⁶² TRENZI, *L'Aquila nel Regno*, pp. 432-439.

simbolo cittadino (l'aquila), circondato dalla scritta «Aquilana libertas», sull'altro figuravano le insegne pontificie e il nome del papa⁶³. Questa proclamata libertà non era diversa da quella precedente, poiché gli aquilani rimanevano sotto un potere monarchico senza significativi cambiamenti, neanche nell'ampiezza delle facoltà di autogoverno. La reale differenza stava nella somma dovuta annualmente al sovrano, che con il papa ammontava a un quarto di quella versata al re.

4. Le *libertates* delle città: contenuti e circolazione

Quello fiscale era uno degli ambiti principali della negoziazione fra città e monarchia nei regni italiani. Le comunità presentavano spesso petizioni per ottenere esenzioni o riduzioni del pagamento delle imposte dovute alla corte, ma anche il diritto di imporre tasse a loro volta. Queste richieste si aggiungevano a quelle riguardanti altri ambiti, dalla giustizia al commercio, ai diritti e privilegi di singoli cittadini o gruppi sociali⁶⁴. I diplomi regi che rispondevano a singole richieste o presentavano elenchi di petizioni con le risposte del sovrano (*capitula*) furono conservati in originale o copiati dalle comunità, per avvalersi di quei diritti e chiederne il riconoscimento quando era opportuno (ad esempio, quando saliva al trono un nuovo sovrano)⁶⁵. Come nelle città dell'Italia centro-settentrionale, si era costituito «un patrimonio ereditario di diritti, privilegi e immunità [...], un insieme di prerogative legittimate dall'*usus* e tutelate dal principio giuridico della consuetudine», riconosciuta dal sovrano, che le comunità urbane chiamarono *libertates* durante lo scontro con Federico I conferendo loro una valenza ideologica⁶⁶. Invece nel *corpus* documentario delle città meridionali italiane, il termine *libertates* per indicare quelle prerogative compare raramente, e senza una specifica connotazione politica. Quando la si trova, la parola non figura da sola ma sempre all'interno di una serie e si incontra in genere nelle richieste di conferma di privilegi già goduti. A fine Quattrocento, ad esempio, Lecce chiese ad Alfonso II la conferma di «*gratias immunitates franchitias prerogativas et libertates*»⁶⁷. Ma nella maggior parte dei casi, in quel periodo, compaiono soltanto tre parole: privilegi, grazie, immunità⁶⁸.

⁶³ Per gli aspetti numismatici, A. GIULIANI, *L'Aquila pontificia e l'utopia della libertas. Zecche e monete nella dedizione a Innocenzo VIII (1485-1486)*, Ariccia 2013.

⁶⁴ Cfr. SENATORE, *Una città, il Regno*, pp. 402-414.

⁶⁵ Cfr. almeno P. CORRAO, *Negoziare la politica: i «capitula impetrata» delle comunità del regno siciliano nel XV secolo*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, a cura di C. Nubola e A. Würzler, Bologna-Berlin 2004, pp. 119-136, e F. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, «Reti Medievali rivista», IX (2008), 1.

⁶⁶ ZORZI, *Le declinazioni della libertà*, pp. 28-29.

⁶⁷ *Libro Rosso di Lecce. Liber Rubeus Universitatis Lippiensis*, a cura di P.F. Palumbo, Fasano 1997, p. 274.

⁶⁸ Altro esempio leccese *ivi*, p. 82.

Al di là della terminologia, i contenuti di diritti ed esenzioni sono del tutto analoghi a quelli di altri regni europei. Considerandone la grande varietà, non si può rendere conto qui di tutte le *libertates* godute dalle città. Meglio concentrarsi su quelle che potremmo chiamare 'libertà positive', cioè le facoltà di agire autonomamente, su delega o autorizzazione formale del sovrano, in certi settori⁶⁹. Uno di essi era la giustizia, che i cittadini potevano amministrare nel primo grado di giudizio attraverso uno o più giudici da loro eletti. Questa *libertas* era in genere limitata alla giustizia civile, mentre quella criminale era riservata alla monarchia e ai suoi ufficiali, tranne che in certi casi. Nel regno di Sicilia, per esempio, nel 1231 Federico II la affidò «de speciali et antiqua prerogativa» agli ufficiali locali di vertice (comunque riconosciuti, se non indicati, dalla corte) delle sole città di Napoli, Salerno e Messina⁷⁰. Nelle città 'comunali' francesi, invece, fra XIII e XIV secolo i consoli esercitavano entrambe le giustizie di primo grado – sottratte ai precedenti signori feudali⁷¹ –, in alcuni centri dichiarando di essere giudici per conto del re⁷². Nei territori dell'impero, poi, per alcuni decenni del secolo XIV i consoli di città come Francoforte acquisirono dal sovrano, a pagamento, l'amministrazione dell'intera giustizia di primo grado, già esercitata un po' ovunque nei periodi di maggiore debolezza della monarchia⁷³. In regni come quello d'Ungheria, invece, la giurisdizione civile e criminale di primo grado era affidata normalmente dalla corte agli *iudices* cittadini⁷⁴.

L'amministrazione della giustizia nelle città dei regni era insomma un sistema integrato, che vedeva partecipare i cittadini in forme diverse da luogo a luogo, e variabili nel tempo, per cui nello stesso centro si può riscontrare un grado di partecipazione differente a seconda del periodo e delle relazioni con la corte. L'esercizio della giustizia, del resto, era considerato dai gruppi dirigenti urbani (e non solo da loro) «le fondement même du pouvoir sur la ville»⁷⁵. Questo è

⁶⁹ Il riferimento è alla differenza fra libertà positiva ('libertà di') e libertà negativa ('libertà da') – in questo caso coincidente con le menzionate esenzioni fiscali – stabilita in campo filosofico, per quanto concerne l'individuo, da I. BERLIN, *Two concepts of liberty. An inaugural lecture delivered before the University of Oxford on 31 October 1958*, Oxford 1958.

⁷⁰ Si trattava di un'eccezione alle norme stabilite nelle costituzioni di Melfi: *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di W. Stürner, Hannover 1996 (*Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 2, Suppl.), I, 72.2, pp. 241-242.

⁷¹ B. CHEVALIER, *Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle*, Paris 1982, p. 198. Per un approfondimento, S. BALOSSINO, *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Roma, 2015, pp. 238-249.

⁷² NAEGLE, *Gouvernants ou Governés?*, p. 132. Cfr. più in generale, per la Francia, C. GAUVARD, *La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge*, in *Le pénal dans tous ses états. Justice, États et Sociétés en Europe (XIIe-XXe siècles)*, a cura di X. Rousseaux e R. Levy, Bruxelles 1997, pp. 81-112.

⁷³ MONNET, *Villes d'Allemagne au Moyen Âge*, pp. 40-41, 98 e 183.

⁷⁴ SZENDE, *Power and Identity*, pp. 46-48.

⁷⁵ P. BOUCHERON, D. MENJOT, *La ville médiévale. Histoire de l'Europe urbaine 2*, Paris 2011², p. 356.

vero anche se esso non coincideva con le funzioni di governo, benché in diversi casi fossero le stesse istituzioni a occuparsi di entrambi gli aspetti, in tutto o in parte. Talvolta, infatti, gli *iudices* cittadini erano anche a capo delle istituzioni politiche o, viceversa, le magistrature titolari dell'autogoverno amministravano parte della giustizia⁷⁶. Ciò riflette sul piano pratico l'idea che la *iurisdictio* era intesa non soltanto come potere giudiziario, ma anche «in senso generale come potestà di amministrazione»⁷⁷ o, per dirla con i giuristi, come «compendio simbolico di tutto il processo di potere 'come tale'», che necessitava almeno formalmente della sanzione di un potere superiore⁷⁸.

In Inghilterra, da fine Trecento, i magistrati di alcune città acquisirono maggiori prerogative su richiesta delle comunità, diventando *justices of the peace*, cioè *conservatores pacis* titolari di giurisdizione al posto degli ufficiali regi. Questo passaggio avvenne nel momento in cui queste città – come Bristol, York, Newcastle, etc. – divennero contee, quando cioè il re le rese componenti della struttura amministrativa del regno, conferendo loro una centralità che non avevano in precedenza⁷⁹. Ma d'altro canto e proprio per questo, l'attività giudiziaria era costantemente controllata e validata da corti regie superiori, e inoltre il re modificò i meccanismi elettorali locali introducendo la verifica degli eletti – procedura che si diffuse in molti regni fra XIV e XV secolo. Per queste e altre ragioni, l'operazione portava a incorporare il governo della città nell'apparato regio, pur conferendo più poteri alle élite locali⁸⁰. Questo tipo di organizzazione, che si compone anche di altri elementi, è stato definito «self-government at the King's command», una definizione che può essere estesa ad altri regni europei⁸¹.

Il 'diritto all'autogoverno' viene spesso ricordato nella storiografia come una delle *libertates* più importanti delle città. Con diritto all'autogoverno si intende la possibilità per i cittadini di costituire e partecipare a istituzioni politiche determinate, che avevano funzioni che oggi diremmo deliberative e di governo, quali l'assemblea generale ma soprattutto i consigli e i collegi: «by your franchises and liberties [...] ye have auctorite to provide, make and establishe ordonances and rules amonges yow», scrisse Riccardo III ai magistrati di Coventry nel

⁷⁶ Cfr. S. REYNOLDS, *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300*, Oxford-New York 1997, pp. 198-202.

⁷⁷ ZORZI, *Le declinazioni della libertà*, p. 31.

⁷⁸ P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Roma-Bari 1999, pp. 238-240.

⁷⁹ Ch.D. LIDDY, *Urban communities and the Crown: Relations between Bristol, York, and the Royal Government, 1350-1400*, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of York, Department of History, 1999, pp. 196-197.

⁸⁰ Ivi, pp. 214-215.

⁸¹ È il titolo di un volume richiamato con una certa frequenza negli studi più recenti: A. BLAKESLEE WHITE, *Self-government at the King's Command. A Study in the Beginnings of English Democracy*, Minneapolis 1933.

1485⁸². Ma si trattava anche dell'accesso agli uffici per lo svolgimento delle funzioni via via delegate o riconosciute dalla monarchia, da quelle fiscali a quelle giudiziarie. Nelle richieste e concessioni di diritti in questo campo, si possono distinguere i gruppi sociali emergenti o emersi nello scenario politico locale, che ottenevano privilegi per le rispettive *universitates* – di *nobiles* e *populares*, per esempio – oppure per l'intera città ma con l'evidente vantaggio di alcuni gruppi, come i mercanti⁸³. Lo stesso vale per la rappresentanza dei gruppi sociali all'interno delle istituzioni: in molti casi si chiedeva al re di riequilibrare il peso politico fra gruppi nobiliari e popolari, variamente denominati e talora ulteriormente ripartiti. Da questo punto di vista appare peculiare l'esperienza delle città inglesi. In molti centri si selezionavano gli individui ammessi alla *libertas* della città, cioè all'insieme di franchigie e a un trattamento giuridico privilegiato. Nelle fonti si parla di persone «entranti ogni anno in libertà», immatricolate in un apposito registro⁸⁴. Tale condizione era spesso legata all'esercizio di attività commerciali e produttive, oltre che al pagamento delle tasse e alla residenza. Questa *libertas* si configurava quindi come cittadinanza privilegiata, che permetteva fra l'altro l'accesso alle magistrature⁸⁵.

Le *libertates* che riguardavano l'autogoverno non sancivano la creazione di una certa struttura istituzionale, ma il diritto di elezione di uomini preposti a prendere decisioni, in certi campi⁸⁶. La struttura istituzionale e amministrativa non era una *libertas*, ma una forma di organizzazione che poteva essere ideata dai cittadini e confermata dalla corte, oppure elaborata dalla stessa monarchia. Ad esempio, a fine Duecento, a Salerno fu il principe Carlo Martello a definire le istituzioni cittadine, per tentare di risolvere il conflitto fra nobili e popolari intorno all'elezione degli ufficiali; intorno, cioè, all'esercizio di una *libertas* cittadina, che l'intervento 'dall'alto' intendeva preservare⁸⁷.

Città e monarchia, del resto, condividevano lo stesso orizzonte politico, che consisteva nel bene comune⁸⁸. Per conseguirlo era necessaria la pace, raggiungibile grazie alla monarchia attraverso l'obbedienza. Nell'Italia centro-settentrionale, per ristabilire il controllo sulle città del *regnum Italiae* questo argomento

⁸² Citazione da M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino 1999, p. 60.

⁸³ Del resto, «la cittadinanza è un contenitore di oneri e privilegi diseguali ed è pensata nel rispetto delle differenze delle parti»: COSTA, *Civitas*, p. 31.

⁸⁴ Per il caso di York R.B. DOBSON, *Admissions to the Freedom of the City of York in the Later Middle Ages*, «The Economic History Review», s. II, XXVI (1973), 1, pp. 1-22.

⁸⁵ Ch.D. LIDDY, *Contesting the City. The Politics of Citizenship in English Towns, 1250-1530*, Oxford 2017, pp. 25-50.

⁸⁶ Si veda l'esempio inglese ivi, pp. 94-108. Per una panoramica europea, BERENGO, *L'Europa delle città*, pp. 61-73.

⁸⁷ Cfr. A. GALDI, *In orbem diffusior, famosior... Salerno in età angioina (secc. XIII-XV)*, Salerno 2018, pp. 59-63.

⁸⁸ Sul tema, è d'obbligo richiamare almeno *De bono communi. The discourse and practice of the common good in the European city (13th-16th c.)*, a cura di E. Lecuppre-Desjardin e A.-L. van Bruaene, Turnhout 2010.

fu sostenuto da alcuni imperatori come Enrico VII, che incontrò un'interpretazione opposta da parte dei fiorentini⁸⁹. Nelle città dei regni c'era invece una sostanziale convergenza con il sovrano, che permetteva alle comunità di ottenere ulteriori *libertates*. A questo proposito, si può ricordare la Bolla d'oro di Carlo IV del 1356, che se da un lato sanciva il divieto di costituire alleanze illecite, dall'altro autorizzava e promuoveva implicitamente quelle lecite, cioè quelle indirizzate alla pace e alla concordia. Il riferimento alle leghe urbane dell'area imperiale è chiaro, e ne riconosce la capacità di essere strumenti per conseguire la pace. In molti i casi, infatti, gli accordi intercittadini prevedevano sistemi di conciliazione fra città e l'impegno delle collegate a intervenire per risolvere i conflitti interni a una delle aderenti. Si noti che in questo modo si riconosceva, di fatto, la tendenza all'autogestione dei conflitti da parte delle città, che si rivolgevano sempre meno ai principi o all'imperatore per ritrovare la pace interna, condizione essenziale per quella esterna. Si trattava di un principio politico fondamentale, fissato anche in alcune scritture esposte. Sono note, ad esempio, la scritta sulla *Holstentor* di Lubecca, che recita «concordia domi, foris pax», e quella che campeggiava su una porta di Metz: «si nous avons paix dedans, nous avons paix defor»⁹⁰.

Per altro verso, di fronte alla comunanza di obiettivi poteva verificarsi una discrepanza sul loro effettivo raggiungimento, sia all'interno della città, sia fra questa e la monarchia. I gruppi sociali esclusi dal potere lamentavano talora l'inadeguatezza del gruppo dirigente, 'identificandolo' con gli strumenti di esercizio di alcune *libertates*, ai quali erano disposti a rinunciare. Ad esempio, nel Trecento alcune città francesi chiesero al re l'abolizione degli statuti o della struttura istituzionale, a causa del malgoverno dei suoi interpreti⁹¹. Dal canto suo il sovrano, specialmente nei confronti di città non abbastanza forti da opporre una qualche resistenza, poteva sospendere una o più *libertates*, giustificando l'azione con il mancato raggiungimento del bene comune. Alcuni re inglesi del Duecento, ad esempio, sospesero temporaneamente tutte le *libertates* di Londra, Southampton e Oxford, anche per insolvenza fiscale⁹².

La funzione della monarchia non si esauriva però nel riconoscimento o nella revoca delle *libertates*. Essa riguardava anche il modo in cui venivano distribuite e il loro utilizzo come strumenti di consolidamento del regno e dei gruppi dirigenti locali. Consideriamo anzitutto la 'circolazione' di *libertates* e l'adozione di veri e propri modelli. In alcuni regni, a una o più città furono riconosciute le *libertates* vigenti altrove, oppure fu applicato uno *standard* elaborato dalla corte e adattato alla realtà locale. In entrambi i casi, l'operazione poteva esser stata ri-

⁸⁹ Cfr. A. POLONI, *Le origini della libertas fiorentina. Il discorso sulla libertà nella corrispondenza ufficiale dei fiorentini negli anni della discesa in Italia di Enrico VII (1310-1313)*, in *La libertà nelle città comunali e signorili*, pp. 103-128: 108-122.

⁹⁰ NAEGLÉ, *Gouvernants ou Governés?*, pp. 136-137.

⁹¹ Ivi, p. 143. Altri esempi di proteste contro i gruppi dirigenti in BERENGO, *L'Europa delle città*, pp. 86-92.

⁹² Cfr. ivi, pp. 46-47 e 97.

chiesta dalle comunità o decisa dal sovrano. Quando si applicava uno *standard*, non si ‘importavano’ soltanto franchigie e immunità, ma interi sistemi di organizzazione della vita politica, che includevano la configurazione istituzionale, i rapporti con gli ufficiali regi e *anche* alcuni privilegi. Pensiamo agli *Établissements de Rouen*, un insieme di disposizioni-modello che si diffusero nel regno di Francia soprattutto nel Duecento. In essi si stabiliva l’apparato istituzionale (il *maire*, gli scabini, etc.), si regolavano le competenze e le procedure in rapporto agli ufficiali regionali, e si riconoscevano i privilegi della città, spesso già confermati da un precedente diploma. Questi documenti erano più *ordonnances* che privilegi, ma contenendo anche delle *libertates* rappresentano degli ibridi dal nostro punto di vista⁹³. Lo stesso discorso vale per i *fueros* castigliani. Oltre a definire un impianto istituzionale sostanzialmente identico per ogni città, stabilivano i criteri per l’acquisizione della cittadinanza, regolavano il servizio militare da prestare al re (che poteva richiederlo soltanto per un certo periodo e in certe quantità), riconoscevano esenzioni fiscali alla comunità o ad alcuni gruppi sociali, e così via. I *fueros* sono uno dei casi più chiari di tendenza monarchica alla ‘standardizzazione delle *libertates*’, che tuttavia incontrava resistenze. Nel 1282 Alfonso X tentò di introdurre il *Fuero real*, una carta di privilegi uguale per tutte le città, ma fu costretto a ritirare il provvedimento⁹⁴.

In altri regni si identificò invece un *corpus* di *libertates* di una data città come modello per le altre. In Ungheria, ad esempio, per tutto il Duecento le città più piccole chiesero di adottare *sic et simpliciter* le *libertates* di centri più grandi, come Fehérvár⁹⁵. Ma l’Europa centrale e orientale era terra di importazione delle *libertates* in quanto connesse allo *ius Teutonicum* che, com’è noto, fu adottato nei centri conquistati e fondati con il movimento espansivo verso est. In certi casi questo *ius* è descritto nelle fonti come *libertas Teutonicorum*, un contenitore che includeva i diritti ma anche i servizi regi e principeschi stabiliti nello stesso *ius*. Così era nel secondo Trecento in Galizia e Volinia, due principati del Rus’ di Kiev⁹⁶.

Questo ci porta a considerare un altro aspetto caratterizzante dell’Europa centrale e orientale: il rapporto fra *libertates* di gruppi urbani e *libertates* delle città. Lo *ius Teutonicum* e alcuni privilegi erano inizialmente riservati agli immigrati e alle colonie di individui – specialmente mercanti – provenienti dall’area germanica, e definiti ‘ospiti’ in Ungheria, Russia, Polonia e altrove. Pertanto la *libertas Teutonicorum* consisteva anche nel non sottostare alle consuetudini locali e, soprattutto, nel non essere sottomessi alla giurisdizione dei signori ma a quella regia, secondo l’idea di *libertas* su cui ci siamo soffermati sopra. Era insomma una sorta di personalità del diritto, che portava con sé l’istituzione di

⁹³ Cfr. G. NAEGLE, *Stadt, Recht und Krone: Französische Städte, Königtum und Parlement im späten Mittelalter*, Husum 2002, pp. 246-259.

⁹⁴ M.Á. LADERO QUESADA, M. DIAGO HERNANDO, *The Franchises, Liberties, and Privileges of Spanish Towns in the Middle Ages*, in *Urban liberties and citizenship*, pp. 101-124: 106-110.

⁹⁵ SZENDE, *Power and Identity*, pp. 56-59, anche per altri esempi.

⁹⁶ O. KOZUBSKA-ANDRUSIV, *Becoming a Citizen. The Formation of Communities and Urban Liberties in the Principalities of Kievan Rus’*, in *Urban liberties and citizenship*, pp. 69-99: 80.

tribunali separati. Questa circostanza fu in molti casi all'origine delle impalcature istituzionali delle città dell'Europa orientale e centrale, perché i magistrati giudiziari di gruppo si trasformarono in magistrati politici, in seguito a un interessante sviluppo: i privilegi si estesero gradualmente dal gruppo sociale ospite a tutta la comunità, trasformandosi da personali a territoriali per volere della monarchia. I re utilizzarono questo strumento per realizzare il consolidamento del loro potere, anche selezionando le aree del regno in cui applicare questa politica. In Ungheria, da metà Duecento, la territorializzazione della *libertas Teutonicorum* riguardò soprattutto le città delle aree periferiche del regno, che svolgevano ruoli strategici come l'attività commerciale, la difesa dei confini o l'estrazione dei metalli⁹⁷. Altrove continuarono a vigere diritti e privilegi separati, ma ciò non significava limitarne lo sviluppo politico o economico. Ad esempio Kamianets, attualmente nell'Ucraina occidentale, era detta «città delle tre *nationes*»: latini, ruteni e armeni avevano ciascuno la propria giurisdizione e le proprie *libertates* (e anche proprie istituzioni), anche se i latini godevano di qualche privilegio in più⁹⁸.

5. Conclusioni

Gli assi portanti del discorso sviluppato in questa ricognizione delle libertà cittadine nei regni sono tre. Il primo è che la *libertas* come concetto politico applicato alle comunità urbane equivaleva alla sottomissione al potere monarchico e all'assenza di dominazione signorile. La monarchia era garante della libertà, pertanto la sudditanza era condizione imprescindibile per conseguirla o conservarla. In questo, le città dei regni del Mezzogiorno sono del tutto analoghe a quelle di altre compagini europee, nonché comparabili con quelle dell'Italia centro-settentrionale prima della ideologizzazione della libertà. Lo stesso può dirsi – e questo è il secondo aspetto – per le rivolte antimonarchiche, nelle quali alcuni gruppi sociali di minore condizione promossero una *libertas* diversa, distinguendosi dai gruppi dirigenti nel momento in cui proclamavano di volersi sottrarre al dominio superiore. Ciò rifletteva la concretezza delle questioni all'origine delle rivolte stesse, in genere connesse con la fiscalità, per cui è difficile attribuire a questi rivoltosi un'idea articolata di *libertas*, come riferimento politico o ideologico intorno al quale costruire un nuovo ordine della società, senza il sovrano. Anche i gruppi dirigenti promossero rivolte antimonarchiche, ma esse erano indirizzate a una sostituzione della dinastia o del potere dominante, e non all'indipendenza.

Il monarca, passando al terzo aspetto, era d'altro canto l'autorità che garantiva, giuridicamente e attraverso la propria politica, il godimento delle *libertates*, un insieme di immunità e diritti che contribuivano a definire lo spazio di agibilità (politica, giudiziaria, economica, etc.) delle città, nel contesto del regno e al

⁹⁷ SZENDE, *Power and Identity*, pp. 42-45.

⁹⁸ KOZUBSKA-ANDRUSIV, *Becoming a Citizen*, pp. 94-96.

loro interno. Benché possano apparire come una miriade di piccole eccezioni e prerogative di portata limitata, le *libertates* costituivano il fondamento del rapporto fra città e monarchia, uno degli strumenti di legittimazione per i sovrani e per i gruppi dirigenti – che gestivano le petizioni da inoltrare al re – e uno dei mezzi per costruire il sistema politico-amministrativo del regno e determinarne gli equilibri politici. Il diritto di elezione dei magistrati, insieme all'appartenenza al demanio e ad altre prerogative amministrative, era fra le *libertates* più importanti, indice dello sviluppo politico delle comunità e dell'attivismo dei gruppi dirigenti. L'autogoverno non era in contrapposizione con l'effettività del potere regio, espressa in sede locale dagli ufficiali, ma il frutto di una negoziazione che – anche passando per momenti di conflittualità – le città intraprendevano per ottenere un peso specifico maggiore nel sistema amministrativo del regno, senza metterlo in dubbio. E la monarchia usava il riconoscimento di questa *libertas* per consolidare il regno stesso, nel momento in cui i magistrati locali svolgevano funzioni pubbliche in nome e per conto del sovrano. La distribuzione delle *libertates* e la loro circolazione da un luogo all'altro, talora in blocco, era un altro strumento in mano ad alcuni sovrani per consolidare il proprio potere effettivo sul regno, sia quando operava in tal senso *sua sponte*, sia quando erano le città a chiedere l'intervento. D'altro canto, la monarchia poteva privare le città delle *libertates* quando non svolgevano il servizio dovuto, a partire dal pagamento delle tasse, o quando riteneva che non fossero riuscite a conseguire uno degli obiettivi che condivideva con loro: il bene comune.